



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AGQ - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

10 SET. 2021

N. 13549 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
XI LEGISLATURA

P18L N. 69

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

### Proposta di legge

Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all' Art. 17 LR 30/2003.  
Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana

Andrea Ulmi

Elisa Montemagni

Marco Landi

Elena Meini

Elisa Tozzi

Marco Casucci

Luciana Bartolini

Giovanni Galli

## **Sommario**

**Preambolo**

**Art.1 Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all' Art. 17 LR 30/2003**

## Preambolo

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge 96/2006, in particolare l'articolo 3, che prevede che per le attività agrituristiche possono essere utilizzati unicamente "gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo";

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Vista la legge regionale 6 agosto 2020 n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003);

Visto il regolamento 32/R/2017 che definisce la ristrutturazione urbanistica come "trasferimenti di volumetrie esistenti, la cui ricostruzione incide in modo rilevante sugli assetti preesistenti, rappresentati in particolare dalla maglia insediativa e podere rurale, determinando altresì la necessità di nuova viabilità rurale e la realizzazione di opere di urbanizzazione"

Considerato quanto segue:

con le modifiche apportate alla LR 30 del 23 giugno 2003, attraverso l'approvazione della LR 80 del 6 agosto 2020, non sono più consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica qualora il fabbricato venga destinato ad attività agrituristica, cioè non è più possibile destinare fabbricati preesistenti all'uso agrituristico se vengono eseguiti interventi di demolizione con trasferimento di volumetrie in altra posizione;

se da un lato, l'attuale normativa, impedisce operazioni speculative, al contempo, limita fortemente lo sviluppo imprenditoriale delle imprese agricole, compromettendo, in alcuni casi, la sostenibilità economica dell'impresa e quindi il presidio del territorio e la conseguente salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Si rende quindi opportuna una modifica della LR 80/2020 al fine di reintrodurre la possibilità di utilizzo per l'attività agrituristica di volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica pur mantenendo alcuni limiti, in particolare la previsione di tale opportunità all'interno degli strumenti urbanistici comunali e di governo del territorio, finalizzati a garantire la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

Approva la presente legge

### **Articolo 1**

#### **Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all' Art. 17 LR 30/2003 Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana**

1 Dopo il punto 6 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della LR 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana." è aggiunto quanto segue:  
"6 bis) interventi di ristrutturazione urbanistica, nell'ambito della stessa azienda o all'interno dello stesso territorio comunale, di cui all'articolo 72 comma 1 lettera b) della LR 65/2014, finalizzati all'ampliamento e miglioramento della funzione agricola, già presente sul territorio e con una dimensione volumetrica massima pari ad un terzo (1/3) rispetto alla complessiva volumetria aziendale.

\*\*\*\*\*

#### **Relazione**

La proposta di legge ha l'obiettivo di superare i limiti presenti nella LR 80/2020, che hanno penalizzato l'attività delle aziende agrituristiche, attraverso il ripristino della previsione normativa inerente i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, qualora gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dagli atti di governo del territorio.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali la previsione contenuta nella presente proposta di legge si ispira al concetto che gli interventi di ristrutturazione urbanistica non sono da considerarsi come nuova costruzione nel territorio rurale, bensì come ampliamento della funzione agricola già presente sul territorio, così che possa essere consentito il trasferimento di volumi nei soli casi in cui questi siano ricollocati in ambiti già dotati di urbanizzazioni, in prossimità di edifici esistenti e con dimensioni limitate, cioè 1/3 rispetto alla complessiva volumetria aziendale esistente al momento dell'intervento.

Rimane fermo il principio che i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere ammessi solo e soltanto quando consentiti dagli strumenti urbanistici comunali e dagli altri atti di governo del territorio.

La presente proposta di legge, pur mantenendo e perseguendo il giusto obiettivo di evitare le passate operazioni speculative (imponendo limiti territoriali e quantitativi), consente agli operatori di settore di valorizzare, recuperare e restaurare, volumi esistenti e/o fatiscenti, nell'ambito della stessa azienda agricola, recuperando così il decoro e dando nuove opportunità ad un settore che – come in più occasioni e da più parti riconosciuto – è stato ulteriormente gravemente compromesso dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente immobilità a cui è stato costretto.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Proposta di legge d'iniziativa consiliare**

**Oggetto :**

Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all'art. 3 della LR 80/2020

**Soggetto proponente :**

Gruppo Lega Toscana Salvini Premier

**Copertura finanziaria :**

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

**Tipologia della proposta di legge**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

---

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---



---

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

### Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---



## Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

### Amministrazione proponente:

Consiglio regionale – Gruppo Lega Toscana Salvini Premier

### Tipologia del provvedimento:

Proposta di legge

### Descrizione dell'intervento:

La proposta di legge ha l'obiettivo di superare i limiti presenti nella LR 80/2020, che hanno penalizzato l'attività delle aziende agrituristiche, attraverso il ripristino della previsione normativa inerente i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, qualora gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dagli atti di governo del territorio.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali la previsione contenuta nella presente proposta di legge si ispira al concetto che gli interventi di ristrutturazione urbanistica non sono da considerarsi come nuova costruzione nel territorio rurale, bensì come ampliamento della funzione agricola già presente sul territorio, così che possa essere consentito il trasferimento di volumi nei soli casi in cui questi siano ricollocati in ambiti già dotati di urbanizzazioni, in prossimità di edifici esistenti e con dimensioni limitate, cioè 1/3 rispetto alla complessiva volumetria aziendale esistente al momento dell'intervento.

Rimane fermo il principio che i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere ammessi solo e soltanto quando consentiti dagli strumenti urbanistici comunali e dagli altri atti di governo del territorio.

La presente proposta di legge, pur mantenendo e perseguendo il giusto obiettivo di evitare le passate operazioni speculative (imponendo limiti territoriali e quantitativi), consente agli operatori di settore di valorizzare, recuperare e restaurare, volumi esistenti e/o fatiscenti, nell'ambito della stessa azienda agricola, recuperando così il decoro e dando nuove opportunità ad un settore che – come in più occasioni e da più parti riconosciuto – è stato ulteriormente gravemente compromesso dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente immobilità a cui è stato costretto.

La presente proposta di legge non prevede spese a carico del bilancio del consiglio regionale

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **2.b. Presenza di selettività**

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

articolo 93

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

<b>Supporto del Distinct Body</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:		
<b>Parere del Distinct Body</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.		

Il Dirigente responsabile